



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA

(numero come da protocollo informatico)

LAVORI DI DRAGAGGIO PER IL RIPRISTINO DEI FONDALI DEGLI ACCOSTI 10, 11, 36A, 38 e 75 DEL PORTO DI LIVORNO

Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Esecutore: R.T.I. Società Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l. - Società Clodiense Opere Marittime S.r.l.

Responsabili dei lavori: Sig. Scuttari Matteo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

VISTE le istanze prot. n. 39396 e prot. n. 39428, entrambe in data 21.06.2024, con le quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale comunica di aver affidato al R.T.I. formato dalle Società Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l. e Clodiense Opere marittime S.r.l. le operazioni di dragaggio per il ripristino dei fondali degli accosti 10, 11, 36A, 38 e 75 del Porto di Livorno, richiedendo l'emanazione di apposita ordinanza di sicurezza;

VISTA la relazione tecnica "Lavori di Dragaggio per ripristino dei fondali degli accosti 10, 11, 36A, 38 e 75 del Porto di Livorno" rev. 2 giugno 2023, allegata alla suddetta nota;

VISTA la nota dalla CLODIENSE Opere marittime S.r.l. trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con prot. n. 40429 in data 26.06.2024, con la quale sono stati forniti chiarimenti ed integrazioni relative alle modalità operative dei dragaggi;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10525 in data 23.05.2023, e la successiva proroga rilasciata con Decreto n. 6941 in data 03.04.2024, con il quale viene autorizzato il conferimento nella vasca di colmata del porto di Livorno di 161.250 metri cubi di sedimenti marini provenienti dal dragaggio dei fondali degli accosti 10 e 11 della Darsena Petroli e 36A e 38 della Darsena Ugione del Porto di Livorno;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10959 in data 25.05.2023, e la successiva proroga rilasciata con Decreto n. 6950 in data 03.04.2024, con il quale viene autorizzato il conferimento nella vasca di colmata del porto di Livorno di 28.750 metri cubi di sedimenti marini provenienti dal dragaggio dei fondali dell'accosto 75 del Porto di Livorno;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13537 in data 19.06.2024, con il quale viene autorizzato il conferimento nella vasca di colmata del porto di Livorno di ulteriori 1.250 metri cubi di sedimenti marini provenienti dal dragaggio dei fondali dell'accosto 75 del Porto di Livorno;

VISTA la documentazione in regolare corso di validità della M/n LYBRA – iscritta al n. 775 del Registro Matricole di Venezia;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei servizi marittimi e degli accosti nel porto di Livorno” approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 24/94 della Capitaneria di porto di Livorno e ss.mm. e ii.;

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare il traffico marittimo nello specchio acqueo interessato dall’attività, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, garantendo nel contempo il regolare svolgimento dei lavori.

R E N D E N O T O

A partire **dal giorno 30 giugno 2024 e fino al 22 dicembre 2024**, saranno eseguite operazioni di dragaggio per il ripristino dei fondali degli accosti 10 e 11 della Darsena Petroli, 36A e 38 della Darsena Ugione e 75 del porto di Livorno, all’interno delle aree indicate negli allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza.

I lavori saranno eseguiti dal R.T.I. formato dalle Società Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l. e Clodiense Opere marittime S.r.l. mediante l’impiego della seguente unità:

- M/n **“LYBRA”** iscritta al n. **775** del Registro Matricole della Capitaneria di porto di Venezia.

I materiali di dragaggio saranno movimentati e depositati nella vasca di stoccaggio provvisorio posta presso la banchina Torre del Marzocco, per il successivo trasferimento, mediante mezzi terrestri, nella Vasca di Colmata.

Le suddette attività non avranno priorità sui movimenti delle unità navali che effettuano traffico commerciale nel porto di Livorno.

O R D I N A

Articolo 1

Navigazione ed organizzazione dei traffici

Nel periodo compreso tra il 30.06.2024 ed il 22.12.2024, durante lo svolgimento delle attività di cui al rende noto, tutte le unità navali in transito in prossimità delle aree interessate, meglio individuate nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dovranno navigare alla minima velocità necessaria per le manovre di governo in sicurezza, in maniera tale da non creare movimenti ondosi che possano intralciare il regolare svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale presente a bordo dei mezzi nautici operanti e/o dal personale presente a terra, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, mantenendosi comunque a distanza di sicurezza.

Articolo 2

Obblighi delle ditte esecutrici dei lavori

È fatto obbligo al responsabile dei lavori di:

- a. comunicare giornalmente alla Centrale Operativa (canale 16 o 13 VHF/FM o tel. 0586/826035) e all'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto di Livorno (tel. 0586826060) l'inizio, sospensione, ripresa e termine delle attività nonché ogni trasferimento del mezzo nautico impegnato nei lavori;
- b. dare pronta comunicazione, con le modalità previste dal comma precedente, di eventuali impedimenti tecnici per l'esecuzione dei lavori ovvero in caso di qualsiasi incidente/avaria/evento straordinario che dovesse verificarsi durante l'esecuzione degli stessi;
- c. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l'integrità delle risorse biologiche marine;
- d. segnalare immediatamente all'Autorità Marittima ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- e. informare immediatamente l'Autorità Marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico nonché eventuali ordigni bellici;
- f. rispettare tutte le prescrizioni indicate nei Decreti Dirigenziali della Regione Toscana citati in premessa.

Articolo 3

Obblighi del comandante del mezzo nautico

Il comandante del mezzo nautico impegnato nei lavori dovrà:

- a. prima dell'inizio dell'attività giornaliera, prendere opportuni contatti con la Capitaneria di porto - Ufficio Accosti (tel. 0586/826060) ovvero con la Centrale Operativa (canale 16 o 13 VHF/FM o tel. 0586/826035) e con la locale Stazione Piloti (VHF ch. 12), al fine di individuare le finestre temporali utili per la programmazione dei lavori in relazione ai previsti movimenti delle navi in porto, senza creare alcun intralcio al regolare svolgimento del traffico commerciale;
- b. assicurare ascolto e contatto radio continuo sui Canali 16 e 12 VHF in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle unità navali nelle aree interessate dai lavori;
- c. operare esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli, da accertarsi preventivamente prima di ogni operazione, nel rispetto delle prescrizioni del Certificato di Classe dell'unità impiegata;
- d. interrompere le attività in caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine, nel rispetto delle prescrizioni del Certificato di Classe dell'unità impiegata, dandone immediata comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Livorno;
- e. durante le attività, non avendo le stesse priorità sul traffico commerciale, assicurare l'immediata sospensione delle lavorazioni e lo spostamento del mezzo nautico in posizione sicura in caso di esigenze connesse alla sicurezza della navigazione nonché alla necessità di garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi portuali ovvero su disposizione di questa Capitaneria di porto;
- f. rispettare tutte le disposizioni previste dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972), rese esecutive con la L. n.1085 del 21.12.1977, nello specifico esponendo sul mezzo nautico operante tutti i segnali diurni e notturni previsti;

- g. mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nelle zone di mare interessate;
- h. l'unità impegnata nelle attività di dragaggio dovrà evitare la dispersione del materiale movimentato in mare;
- i. rispettare tutte le prescrizioni indicate nei Decreti Dirigenziali della Regione Toscana citati in premessa.

Articolo 4 **Sanzioni e pubblicità**

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di polizia, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave o di natura penale.

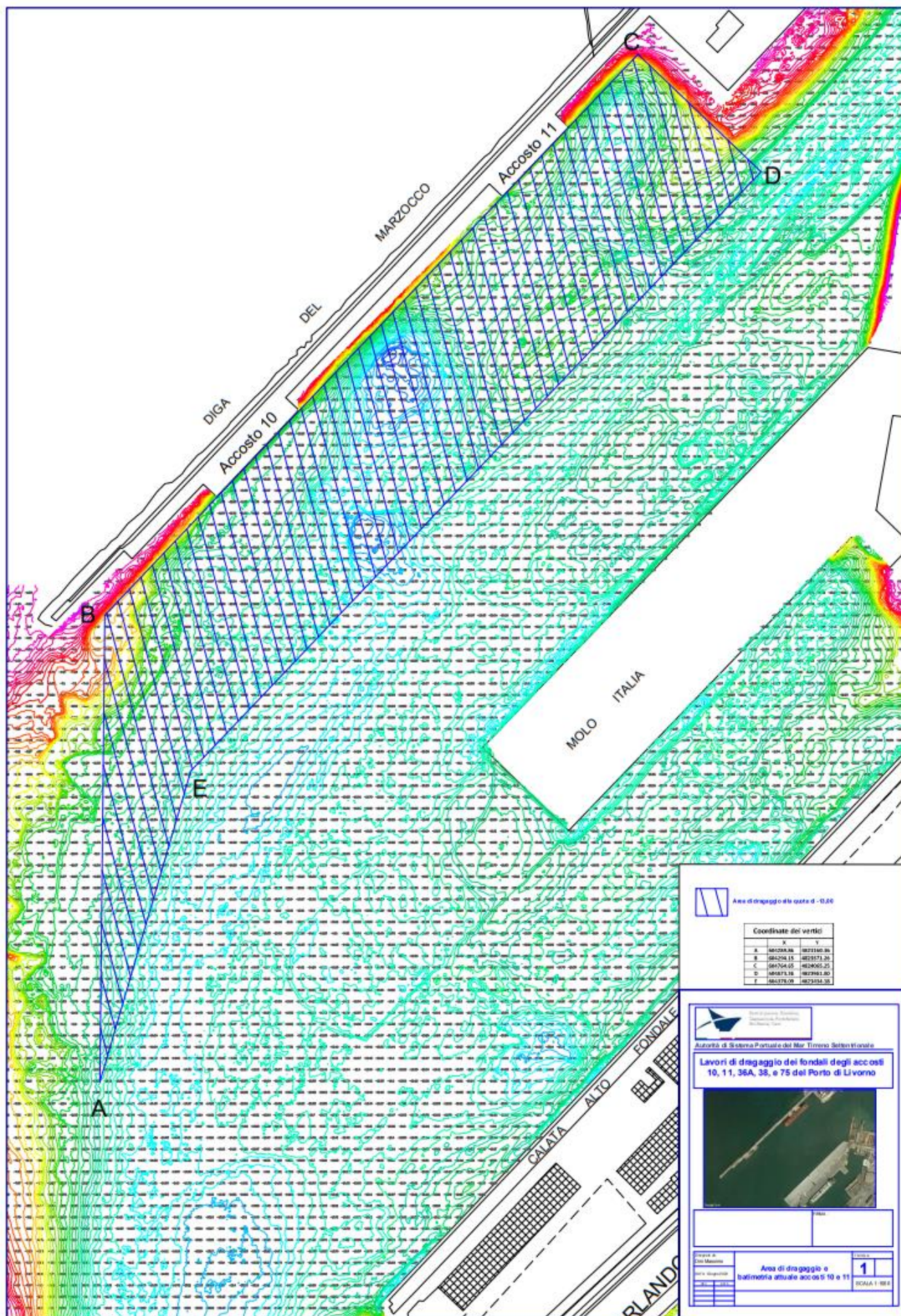
La presente ordinanza, emanata al solo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare, non esonera il Committente dei lavori e la Ditta esecutrice dal munirsi di ogni autorizzazione eventualmente prevista dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività.

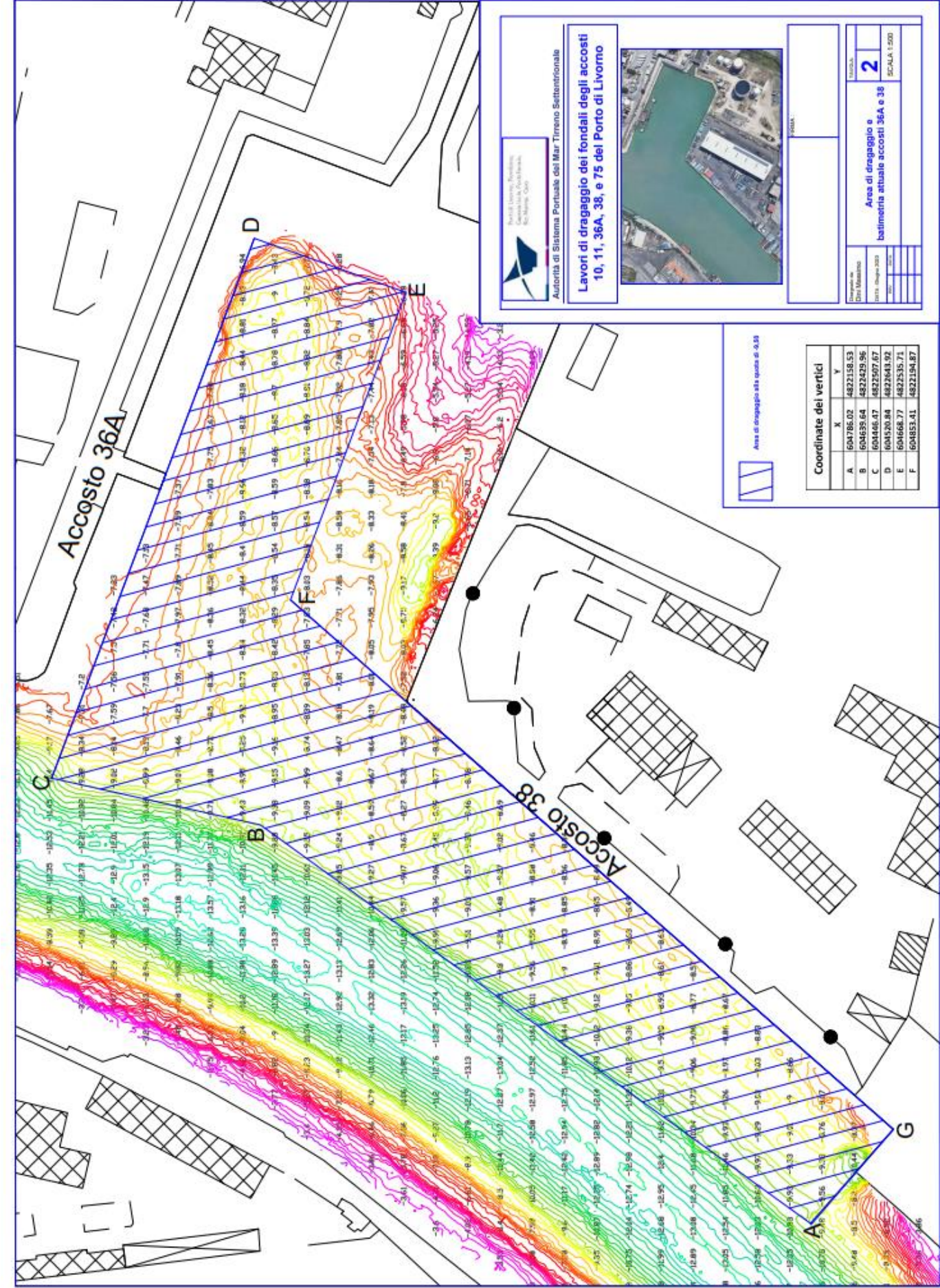
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, (data del protocollo)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 1





ALLEGATO 3

